

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2095)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 febbraio 1982, n. 46 (« Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »), pur nel complessivo quadro di riferimento normativo (legge n. 1089 del 1968, istitutiva del « Fondo speciale per la ricerca applicata »; legge n. 652 del 1974; legge n. 675 del 1977) non prese in considerazione il versante internazionale delle collaborazioni internazionali ricadenti nell'ambito propulsivo dei settori da essa regolati.

Anche in considerazione di ciò, è stata prevista nella legge finanziaria, attualmente all'esame del Senato, (tabella C, Ministero del tesoro) la finalizzazione « Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione », con importi, per il triennio 1987-1989, rispettivamente di 100, 200 e 300 miliardi. Conseguentemente, il Governo ha provveduto ad approntare un disegno di legge che, recependo e rielaborando l'iniziativa — poi ritirata — espressa dall'atto Camera n. 4038 connesso alla « finanziaria », reca: « Modifiche alla legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione », al cui complessivo contenuto si rimanda.

Il presente decreto-legge costituisce, infatti, uno stralcio di quest'ultima iniziativa, di cui riprende gli articoli 2 e 3, in considerazione dell'urgenza di assicurare immediatamente un adeguato strumento normativo di sostegno alle collaborazioni multilaterali che

stanno maturando in questi giorni nelle sedi internazionali e in mancanza del quale il mondo industriale italiano potrebbe partecipare per parti non impegnative e qualificanti o potrebbe essere escluso da progetti di altissima qualificazione tecnologica e innovativa.

Nell'ultimo anno, da quando cioè dapprima ideativamente a Parigi, ma soprattutto operativamente ad Hannover, quindi a Londra e prossimamente a Stoccolma si è andata consolidando, anche con l'approvazione di un centinaio di progetti di ricerca, l'iniziativa EUREKA (Azione europea di cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo), l'impegno governativo italiano di sostegno è stato assai determinato sul piano politico e accompagnato da proposte operative e legislative, quali da ultimo la recente approvazione della legge 11 ottobre 1986, n. 676, recante « Partecipazione dell'Italia alle attività organizzative riguardanti il programma EUREKA », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1986.

Anche i contatti con le industrie italiane interessate sono stati vari e proficui. È appena il caso di ricordare che il numero dei progetti a partecipazione italiana altamente qualificata, rispetto alle iniziative consimili relative ad altri Paesi (Francia 68 per cento; Inghilterra 38,9 per cento; Germania 29,1 per cento; Italia 25 per cento), testimonia l'impegno del Governo a garantire alle industrie italiane, in forma e misura concordate dai Governi interessati, il sostegno pubblico alla ricerca ottenuto dai *partners* degli altri Paesi impegnati in detti progetti.

Ma è soprattutto in considerazione delle ulteriori collaborazioni di ricerca all'ordine del giorno della prossima conferenza ministeriale di EUREKA del 16 e 17 dicembre a Stoccolma, alle quali il nostro Paese è particolarmente interessato, che il presente provvedimento intende inserirsi e fare urgentemente fronte, recependo anche dalla citata legge n. 46 il quadro di riferimento degli interventi finanziari di sostegno, delle attività e dei soggetti assistibili.

Più in dettaglio, l'articolo d'apertura individua il versante internazionale dell'intervento, richiamando la legislazione vigente quanto ai soggetti, alla attività di ricerca e alle forme di sostegno finanziario, e prevede che il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riservi annualmente al fine in argomento la quota del 10 per cento.

Il successivo articolo, invece, rispetto alle formalità contemplate dall'articolo 7 della legge n. 46, assegna al Ministro il compito di ammettere i soggetti interessati al beneficio alle varie forme di sostegno, avvalendosi del parere di una Commissione di esperti di elevata qualificazione.

La Commissione, di volta in volta nominata dal Ministro, comprende, quanto alla sua composizione, necessariamente un membro designato dal Ministro degli esteri e un altro designato dall'IMI.

L'accelerazione della procedura, rispetto a quella ordinaria prevista dall'articolo 7 della legge n. 46, d'altra parte, è giustificata dalla validità complessiva del progetto di rilevanza internazionale che ha trovato già adeguata ponderazione nelle sedi pertinenti, sicché compito principale, anche se non esclusivo, della Commissione è quello di fornire al Ministro il quadro di armonizzazione dell'intervento italiano nel più complessivo assetto internazionale del sistema partecipativo.

A chiusura del decreto è previsto, per gli interventi che si renderanno necessari in sede di prima applicazione, che il Ministro per la ricerca possa distribuire opportunamente gli interventi finanziari del Fondo, destinandone una quota a favore dei partecipanti italiani ai progetti internazionali di cooperazione in argomento.

* * *

Il decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986.

Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di approntare strumenti di incentivazione per la ricerca industriale nel campo della cooperazione tecnologica internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché di quelli previsti dall'articolo 14, quinto comma, e di quelli operanti nel settore di cui all'articolo 18, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata, già approvate nelle sedi competenti, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Per le finalità del comma 1, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, riserva annualmente una quota, non superiore al 10 per cento, delle disponibilità complessive del « Fondo speciale per la ricerca applicata ».

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata, di volta in volta, dal Ministro medesimo e composta da un massimo di cinque esperti di elevata qualificazione professionale, di cui uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) ed i restanti dallo stesso Ministro.

2. La commissione di cui al comma 1 trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prevede le formalità di controllo sulla partecipazione italiana all'iniziativa.

4. La stipulazione della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario deve aver luogo entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — GRANELLI

Visto, il *Guardasigilli*: ROGNONI